



Prot. n. 696092  
del 10/12/2009

**OGGETTO: Vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3 aprile 2002, n. 3**

Sui due quesiti posti con la lettera relativa all'oggetto, in termini di carattere generale (in quanto questo Servizio non conosce il fatto specifico cui si riferiscono le domande né questo viene sufficientemente illustrato) si osserva quanto segue

L'art. 17 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3, stabilisce che le opere e gli allestimenti finanziati dalla Regione per attività agrituristiche ai sensi dell'art. 16 "sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data della liquidazione finale dei contributi per la durata di anni dieci" (comma 1) e che a tale scopo "i beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto da trascrivere a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati" (comma 2).

L'art. 5 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, al comma 2 stabilisce che ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, che sia divenuta insufficiente alle sue necessità o che sia fatiscente, può costruire una nuova abitazione con le caratteristiche di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 senza procedere alla demolizione dell'edificio preesistente, "a condizione che quest'ultimo venga destinato, tramite vincolo da trasciversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del comune e a spese dello interessato, ad annesso agricolo a servizio dell'azienda".

Quella che viene vincolata ad annesso agricolo è pertanto la preesistente abitazione che non viene abbattuta quando si realizza la nuova (cfr. il comma 1 del medesimo articolo 5).

Al vincolo previsto dall'art. 5, comma 2, della L.R. n. 13/1990 non vanno assoggettati gli edifici dell'azienda che vengono utilizzati per le attività agrituristiche ai sensi della L.R. n. 3/2002.

Per l'apposizione del vincolo previsto dall'art. 5, comma 2, della L.R. n. 13/1990 non occorre una autorizzazione da parte della Regione.